

Registro delle verifiche manutentivi e ispettive

Richiesto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro.



Premessa:

Il datore di lavoro deve provvedere a controllare periodicamente lo stato di conservazione e di efficienza, ai fini della sicurezza, degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini.

L'esito dei controlli deve essere verbalizzato a cura del datore di lavoro e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza. Tali obblighi discendono dall'art. 86 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, **DLgs 81/08**, di seguito trascritto.

Art.86 – Verifiche e controlli

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica **22 ottobre 2001, n. 462**, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Elemento sostanziale del DPR 462/01.

Il 23 gennaio 2002 è scattato **l'obbligo per tutti i datori di lavoro** di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche manutentive e straordinarie per:

- Impianti elettrici di messa a terra;
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.

Inosservanza del DPR 462/01 e sanzioni.

Considerato che l'obbligo di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche di legge è a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione delle verifiche di legge è un'inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di IspeSl, NAS, Ispettorato del Lavoro, ecc. in fase di attività di vigilanza. Il datore di lavoro pertanto deve essere in possesso del verbale di verifica rilasciato dall'Organismo di Ispezione per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli enti preposti. Le sanzioni previste in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal DPR 462/01 sono:

- Arresto sino a tre mesi o ammenda da €258,23 a €1.032,91, in caso di applicabilità dell'art. 9 comma 2 del DPR 462/01.
- Arresto da tre a sei mesi o ammenda da €1.549,37 a €4.131,66, in caso di applicabilità dell'art. 32, 35 del D.Lgs. 626/94.

PL.ELETTROTECNICA di Philippe Laurent - Impianti Elettrici - Viale C. Espinasse, 36 - 20156 Milano

Albo Artigiano:395038 - REA:1708189 - P/IVA:03874610961 - C/F: LRNPLP65D15Z110N - Cell: +39 3383920136

www.plelettrotecnica.it - info@plelettrotecnica.it - philippe.laurent@pec.it

Aggiornato il 02 gennaio 2019

Registro delle verifiche manutentivi e ispettive

Richiesto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro.



Chi deve fare queste verifiche:

Le verifiche ispettive come da DPR 462/01

Le verifiche degli impianti previste dal **DPR 462/01** possono essere effettuate soltanto da un Organismo Abilitato dal Ministero delle Attività Produttive o, in alternativa, dall'Asl/Arpa. Non sono valide, a tale fine, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.

Le verifiche manutentive come da Norme CEI.64-8/6.App.E-Sez.62


Queste verifiche vanno eseguite da professionisti o imprese installatrici specializzata, con più di 5 anni di esperienza con i requisiti tecnico professionale del DM 37/08.

Quando si devono fare:

La periodicità delle suddette verifiche (DM 462/01) dipende dal tipo di impianto. Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere verificati (verifiche di legge) ogni:

- **Due anni** negli ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso d'incendio (ad es. attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi);
- **Cinque anni** negli altri casi.

Gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione devono essere verificati (verifiche di legge) ogni due anni.



Registro delle verifiche manutentivi e ispettive

Richiesto dal testo unico sulla sicurezza sul lavoro.



Cosa comportano le verifiche periodiche.

Servono ad accertare che i componenti dell'impianto elettrico (relativi ai sistemi di protezione dai contatti indiretti), considerati singolarmente e nel loro insieme, mantengano i livelli di efficacia e di sicurezza stabiliti dalle norme CEI. Operativamente si esplicano attraverso le seguenti fasi:

- Analisi della documentazione dell'impianto;
- Esame a vista dei luoghi e dell'impianto;
- Verifiche strumentali secondo le metodologie descritte nelle norme CEI.

Al termine della pratica della verifica nel suo complesso, copia del verbale viene spedito al datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di conservarla e di esibirla, su richiesta, agli Organi di vigilanza.

Perché rivolgersi alla PL.ELETTROTECNICA.

La PL.Elettrotecnica opera nel settore della progettazione, installazione e manutenzione degli impianti elettrici in ambiente civile, commerciale ed industriali da oltre 10 anni ed è; in grado di offrire un servizio a 360 gradi, per i seguenti aspetti:

- Analisi della documentazione elettrica presente;
- Esame a vista dei luoghi e dell'impianto coordinato alla documentazione;
- Valutazione sulla necessità di elaborare l'eventuale dichiarazione di rispondenza mancante;
- Possibilità di modificare o adeguare l'impianto con rilascio della dichiarazione di conformità;
- Fattibilità della realizzazione di un progetto elettrico;
- Verifiche strumentali con analisi secondo norme CEI;
- Elaborazione del **registro delle verifiche periodiche.**

Il costo di tale registro delle verifiche è da valutare in funzione di vari fattori, quali:

- La metratura della struttura,
- La potenza contrattuale energetica,
- La quantità di quadri elettrici,
- La frequenza delle verifiche.

Il costo indicativo per una verifica manutentive come da D.Lgs. 81/08 parte da €250,00 + IVA.

Sperando di essere stato il più chiaro possibile, rimango a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento ed ovviamente per sopralluoghi sul posto per un incontro tecnico-commerciale, al fine di poter preventivare il costo del nostro servizio e le modalità di svolgimento dello stesso.